



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 14 del 28/01/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2014, n. 2716

Comune di Muro Leccese (LE) - Variante al Programma di Fabbricazione. Ampliamento "Zona D" e ampliamento "P.I.P.". Approvazione con prescrizioni.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

““Il Comune di Muro Leccese (LE), dotato di Programma di Fabbricazione (PdF) approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 630 del 16.03.1977 e modificato con Variante approvata con D.G.R. n. 4807 del 9/10/1979, ha adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 19/01/2010 e Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/09/2010 aventi rispettivamente ad oggetto "Adozione variante allo strumento urbanistico vigente (Programma di Fabbricazione) e relativo Piano Particolareggiato per insediamenti produttivi e ampliamento zona D" e "Variante allo strumento urbanistico vigente (Programma di Fabbricazione) e relativo Piano Particolareggiato per Insediamenti Produttivi ed ampliamento zona D: controdeduzioni", una variante urbanistica relativa all'ampliamento della Zona "D", e contestualmente, ha approvato per le medesime aree, ai sensi dell'art. 27 L. n. 865/71, il Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.).

Con nota protocollo n. 9847 del 20/10/2010 acquisita al prot. n.14762 del 29.10.10 del Servizio Urbanistica, sono stati trasmessi i seguenti atti:

Documentazione amministrativa

- Copia della Deliberazione di C.C. n.22 del 7/08/2008 relativa alla individuazione delle aree da destinare all'ampliamento del Piano per Insediamenti Produttivi
- Copia della Deliberazione di C.C. n.222 del 27/08/2008 di affidamento incarico a libero professionista per la redazione della variante al PdF e la redazione dello strumento attuativo
- Nota di trasmissione al Comune, da parte del tecnico incaricato, degli elaborati tecnici relativi alla variante
- Parere ex art. 21 comma1 L.R. 56/80
- Scheda di controllo urbanistico
- Copia della Deliberazione di C.C. n. 4 del 19/01/2010 di adozione della variante al PdF per ampliamento Piano per Insediamenti Produttivi e approvazione Piano Particolareggiato per Insediamenti Produttivi
- Avviso di deposito della variante al PdF datato 25/02/2010
- Copia della Osservazione alla D.C.C. n. 4 del 19/01/2010
- Controdeduzione all'osservazione pervenuta a firma del consulente urbanistico del Comune;

- Copia della Deliberazione di C.C. n.31 del 29/09/2010 di controdeduzione all'osservazione pervenuta ed approvazione

Documentazione tecnica

- Tav. 1 Relazione illustrativa ed analisi
- Tav. 2 Calcolo del fabbisogno di edilizia produttiva
- Tav. 3 Relazione di verifica compatibilità paesaggistica art. 5.03 NTA del PUTT/P
- Tav. 4 Stralcio da Programma di Fabbricazione vigente
- Tav. 5 Individuazione area ampliamento zona PIP
- Tav. 6 Stralcio catastale ed elenco delle ditte interessate
- Tav. 7 Zonizzazione e dimensionamento
- Tav. 8 Lottizzazione, fili fissi e sagome di massimo ingombro
- Tav. 9 Planovolumetrico e profili
- Tav. 10 Viabilità e sezioni stradali
- Tav. 11 Schemi delle infrastrutture a rete: idrica e fognante
- Tav. 12 Schemi delle infrastrutture a rete: elettrica pubblica e privata
- Tav. 13 Schemi delle infrastrutture a rete: gas e telefono
- Tav. 14 Norme tecniche di attuazione

La Deliberazione Consiliare n. 4 del 19/01/2010 di adozione della variante, così come da documentazione in atti, risulta essere stata depositata e pubblicata ai sensi di legge e per la stessa è stata prodotta una unica osservazione.

Con nota prot. n. 1125 dell'8/02/2011 inviata al comune di Muro Leccese, l'Ufficio Strumentazione Urbanistica ha rilevato la carenza del parere della Struttura Tecnica Interprovinciale (ex Genio Civile), previsto dall'art. 89 del D.P.R.380/2001 e della documentazione relativa alla procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006.

Con nota prot. n. 3531 del 16/04/2013, acquisita al prot. n. 4894 del 18/04/2013 del Servizio Urbanistica, il Comune di Muro Leccese ha chiesto al Servizio Urbanistica "di sospendere, per il piano di cui all'oggetto, il procedimento di vs. competenza sin quando non verranno acquisiti dagli uffici regionali competenti il parere previsto dall'art.89 del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii. nonché provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi di quanto disposto all'art.8 della Legge Regionale 14.12.2012. n. 44".

Successivamente il Comune di Muro Leccese, con nota prot. n. 10704 del 01/12/2014, in riscontro alla richiesta di integrazioni ha inviato:

- copia del parere favorevole ex art. 89 D.P.R. n. 380/01, giusta nota prot. n. 20218 del 20/05/2013, rilasciata da Struttura Tecnica Interprovinciale (ex Genio Civile);
- copia del provvedimento n. 208 del 18/07/2014 con cui il Dirigente dell'Ufficio VIA/VAS si è determinato sulla esclusione dalla procedura di VAS di cui agli artt. da 9 a 15 della L.R. 44/2012 della "Variante Urbanistica al PdF e relativo Piano Particolareggiato dell'ampliamento della zona PIP" nel Comune di Muro Leccese.

Contenuti della proposta di variante

Così come si evince dalla documentazione trasmessa la proposta di variante al P.d.F., avanzata ai sensi dell'art. 55 della L.R. n. 56/80, consiste nell'ampliamento della "Zona D", finalizzato a sua volta all'ampliamento del Piano Insediamenti Produttivi, ed individua un ambito territoriale di superficie pari a mq 34.506.

In ordine agli aspetti relativi al fabbisogno e dimensionamento delle aree produttive viene evidenziato che il calcolo della superficie necessaria è scaturita da "" una indagine locale per la individuazione delle attività operanti già sul territorio del Comune di Muro Leccese e sulle segnalazioni espresse da

aziende operanti nei territori di Comuni vicini, si è potuto accertare che numerosi sono gli operatori economici interessati dalla disponibilità di acquisire nuove aree soprattutto in agglomerati artigianali-commerciali già avviati e, quindi, provvisti dei principali impianti tecnologici e collegati alla rete viaria intercomunale”.

Per gli aspetti urbanistici la proposta di ampliamento della “Zona D” è così caratterizzata

Istruttoria Regionale

In via preliminare ed al fine di fornire un univoco quadro di riferimento relativo alla complessiva problematica delle aree ad uso produttivo nel territorio del Comune di Muro Leccese si evidenzia quanto segue:

- a seguito di una specifica variante al P.d.F, adottata con Del. di C.C. n. 43 del 14/03/1989 ed approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 900 del 19.03.1996, il Comune di Muro Leccese risulta dotato di un’area produttiva per una superficie complessiva pari a mq 26.517;
- detto ambito, giusta Del. di C.C. n. 16/97 e n. 42/97, risulta dotato di un Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.);
- successivamente il Comune di Muro Leccese ha adottato una variante con Del. di C.C. n. 11 del 28.05.2002 al P.d.F finalizzata ad un primo ampliamento dell’area compresa nel predetto Piano Particolareggiato per Insediamenti Produttivi per una superficie pari a mq 45.000;
- detta variante risulta approvata con prescrizioni giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 1900 del 20/12/2005.

In particolare le prescrizioni regionali precisavano quanto segue:

- l’approvazione regionale è limitata solo agli aspetti di variante allo strumento urbanistico generale

vigente (P.F.) e ciò ai sensi delle LL.RR. 56/80 e 11/81, restando nelle competenze dell'Amministrazione Comunale la successiva adozione e approvazione del PIP ex art.27 della Legge 865/71;

- in sede di rielaborazione dello strumento urbanistico esecutivo si dovranno reperire gli standards in misura prevista dal II c. dell'art. 5 del D.M. 1444/68 (80mq per 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti) e ciò relativamente al nucleo commerciale;

- eliminazione, nell'ambito dell'art. 5 delle NTA (destinazioni d'uso delle aree) all'apposito III comma che disciplina l'attuazione degli spazi pubblici (F1-F2) degli edifici commerciali in quanto non attinenti alla natura pubblica di tali aree e perché previsti nel nucleo D2;

- sempre con riferimento all'art. 5 delle NTA (destinazioni d'uso delle aree), dall'apposito comma "D2 Zone Commerciali" si eliminano la previsione di prevedere la realizzazione di edifici a carattere alberghiero e terziario;

- in tali norme il rimando all'art. 18 della L.765/67 per quanto riguarda i parcheggi privati è superato dalla l.n. n.122/89;

- in sede di approvazione dello strumento urbanistico esecutivo è necessario il pronunciamento del consiglio Comunale per confermare la destinazione urbanistica E2 delle aree intercluse tra le zone D1 e D2, per le quali è intervenuta, a modifica della impostazione iniziale, la richiamata relazione integrativa del 6.10.05 di precisazione."

- il Comune con Deliberazione n. 32 del 21/09/2006 ha provveduto a prendere atto e condividere le sopra riportate prescrizioni regionali;

- con Deliberazione n. 33 del 21/09/2006 il Comune di Muro Leccese ha approvato il Piano Particolareggiato per Insediamenti Produttivi;

- con la Deliberazione n. 4 del 19/01/2010 il Comune di Muro Leccese con la proposta di variante in parola prevede un ulteriore ampliamento della "Zona D" per una superficie pari a mq 34.510,60 determinando, così, un'area produttiva di consistenza complessiva pari a mq 106.027,60.

Preliminarmente, in ordine agli aspetti amministrativi si evidenzia che il presente provvedimento riguarda esclusivamente gli aspetti di zonizzazione, ovvero non riguarda gli aspetti connessi al P.I.P. la cui approvazione definitiva, ai sensi delle LL.RR. n. 56/80 e 11/81, rimane nella esclusiva competenza comunale per gli aspetti urbanistici.

Ancora, preliminarmente si riporta qui di seguito il quadro riepilogativo, rielaborato d'ufficio e salvo maggiori approfondimenti in sede comunale, delle aree complessivamente interessanti il vigente PIP e le aree oggetto del presente provvedimento:

Entrando nel merito della proposta progettuale di variante urbanistica, per gli aspetti tecnici, si rappresenta quanto segue:

- in relazione alla individuazione del perimetro occorre precisare che lo stesso ricomprende erroneamente aree indicate come "Zone E2", non coinvolte nell'ampliamento della "Zona D" né nel procedimento espropriativo prefigurato dalla contestuale adozione del P.I.P.. Detta precisazione, peraltro, risulta già evidenziata anche con riferimento alle aree coinvolte nella precedente variante al P.F. riguardante un primo ampliamento della zona PIP originaria, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1900 del 20 dicembre 2005;

- in relazione alla problematica del dimensionamento, a fronte del dichiarato esaurimento delle previste superfici ad uso produttivo, pur condividendo la necessità di reperire nuove aree da sottoporre alle procedure di cui all'art. 27 della legge 865/1971, tuttavia la metodologia adottata appare caratterizzata da una sostanziale genericità; quanto innanzi anche con particolare riferimento agli impianti commerciali, cui è destinato circa il 50% della superficie proposta nella variante, per i quali occorre operare un più puntuale dimensionamento, anche al fine di perseguire una maggiore coerenza con la normativa regionale di settore oltre che a introdurre specifiche previsioni circa le variegate tipologie commerciali insediabili (L.R. n. 11/2003 e R.R. attuativi);

- con riferimento alla individuazione delle superfici da destinare a "standard urbanistici" si ritiene che le stesse, al fine di una loro migliore fruizione, debbano essere individuate in modo da costituire

effettivamente una unica superficie che non si configuri come mero arredo urbano, tenendo in debito conto anche le osservazioni prospettate di seguito nel presente provvedimento per gli aspetti paesaggistici.

Inoltre, a livello generale, è necessario effettuare una verifica complessiva delle aree per standards, comprendente le vigenti aree PIP e le aree coinvolte nel presente provvedimento, riguardante il rispetto del DM 1444/1968 e ciò con riferimento sia alle destinazioni artigianali che commerciali e direzionali.

- in relazione alle N.T.A. si osserva quanto segue:

a) non appare condivisibile la previsione, nell'ambito delle zone omogenee di tipo D1 e D2, individuate nella variante in parola, in analogia alle vigenti zone D1 e D2 di P.F., di una diversa altezza massima dei corpi di fabbrica; ovvero è necessario chiarire se la nuova altezza, pari a mt 10, debba valere in generale per tutte le Zone D1 e D2, determinandosi così una diversità di attuazione all'interno di una unica zona PIP;

b) con riferimento agli impianti commerciali si evidenzia la necessità che per gli stessi debba essere univocamente indicato: 1) il numero dei piani fuori terra ammissibili; 2) la dotazione di parcheggi pubblici e privati, coerentemente con la normativa regionale di settore ex R.R. n. 7/2009;

c) appare necessario che dette N.T.A. siano integrate con taluni indicatori di qualità urbana tra i quali (a titolo esemplificativo) il parametro di permeabilità del suolo, l'indice di piantumazione, ecc. e quanto altro indicato nella parte denominata "aspetti paesaggistici".

Osservazioni

La Del. di C.C. n. 4 del 19/01/2010 risulta essere stata oggetto di una unica osservazione proposta dalla ditta "Presicce Giuseppe", acquisita al protocollo comunale al n. 3513 in data 09/04/2010, riguardante i criteri utilizzati per il dimensionamento della variante in questione.

Detta osservazione, giusta Del. di C.C. n. 31 del 29/09/2010, sulla base del parere dell'U.T.C., risulta esaminata e non accolta.

Determinazioni regionali sulla osservazione

In ordine alla osservazione proposta, si rileva in via preliminare che parte delle superfici catastali, ancorché erroneamente ricomprese nel perimetro della variante, in effetti non risultano interessate dall'ampliamento della zona produttiva, e quindi per detta parte la osservazione non è fondata; per quanto attiene al dimensionamento delle aree propriamente destinate ad insediamenti produttivi, anch'esso oggetto di osservazione, si rinvia alle considerazioni, precisazioni e prescrizioni riportate innanzi in relazione.

Aspetti paesaggistici

Con nota prot.n.11273 del 10/10/2012 l'Ufficio Strumentazione Urbanistica ha inviato copia della documentazione relativa alla variante oggetto d'esame all'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica per l'acquisizione del parere paesaggistico ai sensi dell'art.5.03 delle NTA del PUTT/P.

Con nota prot. n. 12509 del 27/10/2014, acquisita al prot.n.8358 del 4/11/2014 del Servizio Urbanistica, l'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica ha inviato il suddetto parere di seguito riportato integralmente:

“”“ omissis

(Istruttoria rapporti con il PUTT/P)

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio, si evidenzia quanto segue.

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi (ATE), dalla documentazione trasmessa, le aree interessate dalla variante risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal PUTT/P (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C - valore

distinguibile". Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio, Ambiti Territoriali Distinti (ATD) si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico- ambientale complessivo dell'ambito di riferimento;
- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale.
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale nel suo complesso interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato da ulteriori specifici ordinamenti vincolistici.

(Conformità con le norme di salvaguardia del Piano Paesistico Territoriale adottato) PPTR

Considerato che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1435 del 02 Agosto 2013 e n. 2022 del 29.10.2013 è stato adottato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), si rappresenta che, ai sensi dell'art. 105 delle NTA del PPTR "Misure di Salvaguardia", "a far data dalla adozione del PPTR sugli immobili e sulle aree di cui all'art. 134 del Codice non sono consentiti interventi in contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione, a norma di quanto previsto dall'art. 143 comma 9, del Codice".

Dalla consultazione degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriali Regionale (PPTR) si rileva che:

Le aree interessate dall'ampliamento del PIP non sono interessate da immobili e aree di cui all'art. 134 del Codice ovvero:

- "immobili aree di notevole interesse pubblico" di cui all'art. 136 del Codice (art. 38, comma 2.1 delle NTA del PPTR);
- "aree tutelate per legge" di cui all'art. 142 del Codice (art. 38 comma 2.2 delle NTA del PPTR).

Si rappresenta inoltre che dette aree non risultano interessate da alcun ulteriore contesto come cartografato negli elaborati dell'adottato Piano Paesaggistico Territoriali Regionale (PPTR)

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che le aree interessate risultano posizionate in un contesto collocato a ridosso dell'attuale PIP, già oggetto di trasformazione in prossimità del centro abitato di Muro Leccese, pur attestandosi in zone in cui permane la presenza di caratteri prettamente rurali.

L'ATE C interessato non appare caratterizzato da un elevato grado di naturalità, salvo rilevare la presenza di alcune testimonianze di una ruralità preesistente quali alcune tracce e segni dell'organizzazione del suolo (muretti a secco con formazioni vegetazionali spontanee che vi si attestano e alcune alberature in filari quali cipressi e ulivi, soprattutto collocati ad ovest del comparto) e di alcune residuali trame fondiari, che si ritiene rappresentino elementi strutturanti del contesto risultato di un lungo processo dell'azione naturale e antropica di modellamento del paesaggio, naturale e agrario.

Inoltre il progetto proposto non contrasta con le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 105 delle NTA del PPTR adottato, in quanto l'area non è interessata dalla presenza di immobili e aree di cui all'art. 134 del Codice né da "aree tutelate per legge" di cui all'art. 142 del Codice.

Alla luce di ciò e della presenza delle componenti paesaggistiche sopra comunque rilevate nelle aree interessate dalla variante e dal Piano Particolareggiato, si ritiene che la proposta di variante sia assentibile sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, a condizione che, ai fini della qualificazione paesaggistica degli insediamenti, l'attuazione del comparto non prescinda da una ricognizione diretta delle tracce e segni dell'organizzazione del suolo, delle trame fondiarie e più in generale dei valori di paesaggio presenti nei siti secondo le seguenti prescrizioni e indirizzi:

- al fine di salvaguardare le tracce e i segni dell'organizzazione del suolo, le formazioni botanico-vegetazionali, i bordi, i margini e i valori percettivi, che rappresentano "elementi strutturanti il territorio":
- siano operate idonee scelte d'assetto fisico-spaziale (orientamenti e giaciture delle volumetrie, struttura dello spazio pubblico, organizzazione degli spazi aperti, rapporti pieno-vuoto, ecc.) considerando anche eventuali alternative e modalità insediative;
- siano individuati anche gli elementi minori di vegetazione che dal punto di vista ambientale contribuiscono a mantenere la stabilità agroecosistemica come alberi isolati, piccoli gruppi di alberi, alberature e filari, siepi, ecc.;
- nella progettazione della nuova viabilità e, quindi, della collocazione delle previste volumetrie, sia valutata opportunamente la possibilità di valorizzare le tracce esistenti e sopra evidenziate;
- nella definizione della transizione tra il paesaggio urbano e quello rurale, trattandosi di margini rurali, cioè di spazi agricoli abbandonati o coltivati, sia posta attenzione alla continuità tra la campagna e le aree insediate, prevedendone la permeabilità funzionale e spaziale, e il rapporto fisico e relazionale tra il nuovo insediamento, la campagna e gli insediamenti limitrofi attraverso:
- la previsione di tipologie edilizie coerenti con i caratteri insediativi riconoscibili nel contesto, privilegiando forme (coperture, volumi, attacchi a terra, linee compositive ecc.), dimensioni, tecnologie costruttive e materiali legati ai caratteri insediativi, tipologici e ambientali dei luoghi;
- l'organizzazione dei sistemi degli spazi aperti pubblici e privati volta a minimizzare il consumo e l'impermeabilizzazione dei suoli;
- l'utilizzo di essenze arboree e arbustive tipiche del contesto agrario limitrofo, prevedendo comunque il reimpianto degli esemplari eventualmente sottoposti ad espanto a seguito dell'attuazione degli interventi.

Premesso quanto sopra, si ritiene che la proposta di variante e di Piano Particolareggiato, pur comportando modificazioni dell'attuale contesto paesaggistico, interessa aree collocate comunque a ridosso di un contesto produttivo esistente, e con riferimento specifico alla loro localizzazione e configurazione, si ritiene non comportino significative e sostanziali interferenze con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato né con l'assetto paesaggistico del contesto di riferimento, potendo risultare sostanzialmente compatibili con gli obiettivi generali di tutela e con le direttive proprie dell'ATE "C", fissate dalle NTA del PUTT/P, e non pregiudizievoli alla qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento.

L'ottemperanza a queste indicazioni dovrà essere verificata in sede di rilascio di permessi e autorizzazioni degli interventi.

Ciò si rappresenta ai fini del parere paesaggistico ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, il quale potrà essere rilasciato dalla Giunta Regionale".

Aspetti ambientali (D.Lgs. n. 152/2006; L.R. n. 44/2013)

Circa gli adempimenti relativi al D.Lgs 152/2006, il Competente Servizio, giusta Determinazione del Dirigente Ufficio programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS del 18/07/2014, n. 208, ha escluso, a condizioni, la variante dalla procedura di valutazione ambientale strategica.

In conclusione, si ritiene di condividere la proposta di variante, a condizione che siano recepite le considerazioni e prescrizioni espresse nella relazione sopra riportata.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta di approvare con prescrizioni la variante adottata dal Comune di Muro Leccese (LE) con Del. di C.C. n. 31 del 29.09.2010; il tutto da sottoporre all'iter delle controdeduzioni e/o adeguamento da parte del Consiglio comunale di Muro Leccese. ""

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal funzionario istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportate;
DI APPROVARE ai sensi dell'art. 55 della L. r. n. 56/1980, la variante adottata con D.C.C. n.31 del 29/09/2010 dal Comune di Muro Leccese, con le prescrizioni e modifiche riportate in narrativa, che qui per economia espositiva debbono intendersi integralmente trascritte;

DI RICHIEDERE, in esito alle prescrizioni e modifiche introdotte nella variante al P.d.F. in questione, apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni da parte del Consiglio Comunale di Muro Leccese;

DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Muro Leccese (LE);

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola
